



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 22-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DI ASSESTAMENTO GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000.
--

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

SANTINELLI MATTEO	P	LUCIANI DOMENICO	P
BERNASCONI ANDREA	P	SIMONELLI LUCA	A
CUCCIOLETTA DANIELA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
MITILLO GIANLUCA	A	TEDESCHI LUIGI	P
ACCIARRESI ROBERTO	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
DAMIANI DANILA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:
ACCIARRESI ROBERTO
MATTEUCCI MATTEO
GIUSTOZZI ANDREA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n. 4421

PREMESSO che:

- l'art. 162, comma 1, del D.lgs. 267/2000, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il Bilancio dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è disciplinato oltre che dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, anche dalla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato dall'art. 1, comma 510, lett. a) della Legge 23/12/2014, n. 190, testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento al comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- a partire dal 2016 hanno pieno vigore i nuovi schemi di bilancio e i documenti elencati nell'allegato 9 del D.Lgs. n.118/2011, ovvero il bilancio classificato

nella parte entrata in titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi ed i relativi quadri riassuntivi e riepilogativi;

- con l'introduzione dell'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato 2019), viene definitivamente abbandonato il vincolo del pareggio di bilancio (già patto di stabilità) e viene introdotto il nuovo vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", così come previsto nell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, da riscontrarsi non più a previsione ma a rendiconto. Tale nuova articolazione del vincolo di finanza pubblica prescrive, in sostanza, il mantenimento di un saldo positivo di competenza;
- il nuovo vincolo di finanza pubblica, sul punto, prevede in particolare il riferimento al predetto allegato 10 "Verifica Equilibri", attraverso il quale il singolo ente territoriale è tenuto al rispetto degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in termini di saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito;

RICHIAMATA, a riguardo, la Circolare MEF-RGS n. 5, prot. 36737 del 09/03/2020, avente ad oggetto "*Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*", la quale fornisce un efficace strumento di lettura e un definitivo chiarimento interpretativo susseguente ai dubbi procedurali derivanti dalla contestuale convivenza dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 (equilibri dati dal saldo tra il complesso delle entrate finali e delle spese finali a livello di comparto) e dell'art. 1, commi 820 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (equilibri dati ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, come saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato, a livello di singolo Ente);

EVIDENZIATO, sul punto, che la citata Circolare n. 5 del 09/03/2020, conclude affermando:

"Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:

- *l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*
- *sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di*

- cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*
- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*
 - nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;*
 - nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.*

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021/2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2022/2024. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso al MEF - altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018)";

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale

le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO, pertanto, che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.lgs. n. 118/2011 si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui (previsioni di bilancio di cassa);

EVIDENZIATO che:

- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 16 del 20/07/2020, ha provveduto ad approvare, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021/2023;
- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 3 del 25/01/2021, ha provveduto ad approvare, tra l'altro, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021/2023;
- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 9 del 25/01/2021, ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n. 13 del 12/02/2021, eseguibile nei modi di legge, ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi relativo al triennio 2021/2023;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 31 del 30/04/2021, esecutiva nei modi di legge, ha adottato il provvedimento di riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2020, approvando, contestualmente, la variazione di esigibilità n. 1/2020 al suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 18 del 27/05/2021, ha provveduto ad approvare, tra l'altro, il Rendiconto di gestione relativo all'anno 2020;

TENUTO CONTO, allo scopo, di quanto disposto dall'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo;

TENUTO CONTO dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, e in particolare del comma 1, nonché del d.lgs. 73/2021, dove vengono previsti trasferimenti erariali a beneficio degli Enti locali al fine di consentire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19;

TENUTO CONTO, infine, dell'attuale vigenza dell'art. 44, comma 1, del D.L. n. 189/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 123/2019, convertito dalla Legge n. 156/2019, a mente del quale *“1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”*;

RICHIAMATA, a riguardo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti SpA, comunicata in data 27/02/2020, la quale prevede, tra l'altro, *“SISMA CENTRO ITALIA - L'operazione si estende inoltre agli enti locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. In questo caso sarà differito il pagamento delle rate relative agli anni 2020 e 2021, al terzo e quarto anno successivi alla scadenza del piano di ammortamento originario di ciascun prestito. La misura riguarda un totale di 5800 prestiti con un debito residuo di 550 milioni di euro per 145 enti locali. CDP ha già posticipato dal 2016 al 2019 il pagamento delle rate dei mutui concessi a 142 enti locali colpiti dal Sisma del Centro Italia per un ammontare complessivo differito pari a circa 171 milioni di euro”*, comportando, di fatto, la sospensione delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 e nel 2021 anche per il debito contratto con CdP;

DATO ATTO, tuttavia, che la normativa appena richiamata non si applica alle rate dei mutui contratti dopo gli eventi sismici del 2016/2017 (per questo Ente riguarda i mutui contratti nel 2018) e le rate dei mutui la cui scadenza del piano di ammortamento cade nel periodo di sospensione;

RILEVATO che da un'attenta analisi degli stanziamenti di competenza delle voci del Bilancio di Previsione 2021/2023 e delle risultanze conseguenti la gestione fino ad ora espletata, si evidenzia la necessità di apportare una serie di variazioni e modifiche, anche al fine di avere un tempestivo adeguamento dei fondi sulla base esigenze amministrative che si stanno concretizzando;

DATO ATTO che le somme di maggiore e/o minore previsione di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono riepilogate nell'allegato schema contabile predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile, sulla base delle richieste e delle segnalazioni pervenute dai diversi Responsabili dei Settori e delle esigenze manifestate dal competente Organo esecutivo dell'Ente, di cui all'**All. A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la presente proposta di variazione del bilancio di previsione 2021/2023 trova fondamento giuridico e contabile nello spostamento di risorse tra diversi capitoli di spesa e di entrata, sia della parte corrente, sia della parte in conto capitale, anche al fine di consentire l'avvio di alcuni interventi di spesa, in linea con le finalità politico-istituzionali di questa Amministrazione comunale;

TENUTO CONTO, allo scopo, che la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 è adottata nel pieno rispetto del disposto di cui al citato art. 1, commi 819-826, della L. 145/2018 e dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita *“Gli enti locali rispettano durante la gestione e*

nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6", dimostrato nel prospetto di cui all'All. B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO, inoltre, che la presente proposta di variazione al bilancio di previsione viene presentata nel pieno rispetto del principio del pareggio finanziario complessivo e di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, oltre che del pareggio della spesa di investimento, riportando i saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile Dott. Stefano De Angelis;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, dal Revisione dei conti con verbale n. 13 del 15/07/2021;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- A) **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) **DI APPROVARE**, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023, assunta, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il tutto secondo quanto riepilogato nel prospetto di cui all'**ALL. A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) **DI DARE ATTO** che la presente proposta di variazione di bilancio viene adottata nel rispetto del vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", introdotto dall'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo lo schema previsto nell'all. 10 al D.lgs. n.

118/2011, e nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 193, comma 1 del Tuel, in ordine al mantenimento dei vincoli del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, il tutto come dimostrato nell'**ALL. B**, in parte integrante e sostanziale del presente atto;

- D) **DI DARE ATTO** che l'adozione della presente proposta di variazione di bilancio determina l'adeguamento dei saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa;
- E) **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel, allegato al presente provvedimento;
- F) **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa e, su richiesta del consigliere Matteucci, precisa che le entrate derivate dal rinnovo delle concessioni cimiteriali saranno destinate in parte a operazioni di manutenzione del cimitero stesso.

Il consigliere Matteucci segnala un'incongruenza nell'indicazione del fondo di cassa di inizio esercizio di cui all'allegato B) alla presente, il Sindaco comunica pertanto che si provvederà alla correzione di tale incongruenza.

Il consigliere Luciani interviene per ribadire la propria contrarietà all'operazione, poiché a suo giudizio non era il momento di chiedere denaro alle famiglie già in crisi per la crisi Covid.

Il Sindaco precisa che l'operazione andava fatta per ripristinare una situazione di "legalità" nella gestione delle concessioni, continuando comunque una procedura iniziata e improvvisamente interrotta dalla precedente amministrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 7 astenuti n. 2 (Luciani-Matteucci) resi nei modi di legge;

DELIBERA

- A. **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. **DI APPROVARE**, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023, assunta, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il tutto secondo quanto riepilogato nel prospetto di cui all'**ALL. A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C. **DI DARE ATTO** che la presente proposta di variazione di bilancio viene adottata nel rispetto del vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", introdotto dall'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo lo schema previsto nell'all. 10 al D.lgs. n. 118/2011, e nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 193, comma 1 del Tuel, in ordine al mantenimento dei vincoli del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, il tutto come dimostrato nell'**ALL. B**, in parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D. **DI DARE ATTO** che l'adozione della presente proposta di variazione di bilancio determina l'adeguamento dei saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa;
- E. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel, allegato al presente provvedimento;
- F. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Luciani-Matteucci) resi nei modi di legge, **DELIBERA** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Parere:	Esito: Favorevole	Data : 14-06-2021
Regolarita' CONTABILE		
Il Responsabile del Servizio DE ANGELIS STEFANO		

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

Parere:	Esito: Favorevole	Data : 14-06-2021
Regolarita' TECNICA		
Il Responsabile del Servizio DE ANGELIS STEFANO		

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/08/2021 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 22/07/2021
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO